



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 120 DEL 2/7/2019

DETERMINAZIONE N° 120 DEL 2/7/2019

Oggetto: **conferimento di incarico professionale all'ing. Milani Paolo per computo metrico estimativo, direzione lavori delle opere, misura e contabilità, vari collaudi specialistici, redazione CRE per esecuzione lavori di tinteggiatura e manutenzione ordinaria della CRA Albesani di Castel San Giovanni (CIG: Z412819318)**

IL DIRETTORE

CONSIDERATO è necessario effettuare un intervento di tinteggiatura e altri lavori di manutenzione ordinaria sia del corpo B sia del corpo C della CRA Albesani di Castel San Giovanni;

VISTA la Decisione dell'Amministratore Unico n° 6 del 20/3/2019 (*"Approvazione proposta di Piano Programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021"*);

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento, tra gli investimenti, sono previsti:

- 40.000,00 euro per lavori di tinteggiatura;
- 35.000,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria;

RITENUTO pertanto di affidare un apposito incarico professionale per computo metrico estimativo, direzione lavori delle opere, misura e contabilità, vari collaudi specialistici, redazione CRE per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e manutenzione ordinaria della CRA Albesani di Castel San Giovanni relativamente ai lavori in parola;

CONSIDERATO in proposito che il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che sia stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno;

VISTO l'art. 7 (*"Gestione delle risorse umane"*), comma 6 del D. Lgs. n° 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), che recita:

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;⁽²⁾*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

CONSIDERATO in proposito che:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità;
- b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate a conseguire i risultati oggetto di questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente comunque di conseguire il risultato atteso;
- c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

RICHIAMATO art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;

RICHIAMATA la circolare interna prot. n° 1076 del 17/3/2017 sull'affidamento degli incarichi professionali e considerato che non è stato possibile seguire l'iter della circolare stessa, stante l'urgenza nella realizzazione dei lavori elencati;

RITENUTO pertanto di affidare al professionista Dott. Ing. Paolo Milani l'incarico professionale per computo metrico estimativo, direzione lavori delle opere, misura e contabilità, vari collaudi specialistici, redazione CRE per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e manutenzione ordinaria della CRA Albesani di Castel San Giovanni relativamente ai lavori di tinteggiatura e altri lavori di manutenzione ordinaria sia del corpo B sia del corpo C della CRA Albesani di Castel San Giovanni;

PRECISATO che:

- l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;
- la spesa complessiva ammonterà a euro 4.709,12 IVA e cassa previdenza comprese e troverà copertura all'interno delle spese tecniche nel bilancio del corrente anno;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017, relativo al ruolo e funzione del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

RICHIAMATO art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all' Ing. Paolo Milani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n. 489 dal 07/07/1978, l'incarico professionale per computo metrico estimativo, direzione lavori delle opere, misura e contabilità, vari collaudi specialistici, redazione CRE per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e manutenzione ordinaria della CRA Albesani di Castel San Giovanni relativamente ai lavori di tinteggiatura e altri lavori di manutenzione ordinaria sia del corpo B sia del corpo C della CRA Albesani di Castel San Giovanni;
- 2) Di precisare che l'incarico deve intendersi come collaborazione autonoma di natura professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3) Di corrispondere al professionista la somma complessiva di euro 4.709,12 CNPAIA (4%) e IVA (22%), compresi, che troverà copertura all'interno delle spese tecniche nel bilancio del corrente anno (CIG:Z412819318);



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- 4) Di stabilire come termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni previste 60 gg naturali consecutivi dalla data di esecutività della presente;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016;

IL DIRETTORE
Mauro Pisani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)